

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 7 febbraio 2001.**

Aprèa, Bartolich, Biondi, Bonito, Bordon, Borrometi, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Colucci, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Fino, Gambale, Garra, Giuliano, La Russa, Labate, Landolfi, Leone, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nan, Nardini, Nesi, Nocera, Ostillio, Pace, Pagano, Pagliarini, Palma, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Piscitello, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 6 febbraio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SBARBATI ed altri: « Disposizioni per la celebrazione del 152° anniversario della Repubblica Romana » (7593);

GERARDINI: « Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici » (7594);

GIANCARLO GIORGETTI: « Disposizioni a tutela della famiglia » (7595);

DE CESARIS e MALENTACCHI: « Modifica all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia

di diritto di prelazione nell'acquisto dei beni immobiliari pubblici dismessi » (7596).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 6 febbraio 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia » (7592).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 6 febbraio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 3285. — CONTENUTO ed altri; BORGHEZIO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche » (approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (2602-2607-3890-B).

Sarà stampato e distribuito.

Nomina dei componenti la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il Presidente della Camera ha confermato la designazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei deputati Paolo Mammola e Pietro Carotti, quali componenti la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che già facevano parte della precedente commissione.

Il Presidente del Senato ha designato, al medesimo fine, i senatori Ernesto Maggi e Giuseppe Mascioni.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tredici risoluzioni approvate nella sessione dal 15 al 18 gennaio 2001. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione, se non già deferiti alle stesse, in sede primaria:

« sulla proposta di decisione del Consiglio sull'approvazione da parte delle Comunità europee della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (Convenzione di Montreal) », (*doc. XII, n. 556*) — alla IX Commissione;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Primo bilancio dei risultati dell'iniziativa SLIM: semplificare la legislazione per il mercato interno" » (*doc. XII, n. 557*) — alla I Commissione;

« sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE sui nitrati » (*doc. XII, n. 558*) — alla VIII Commissione;

« sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat (*doc. XII, n. 559*) — alla VIII Commissione;

« sull'applicazione della direttiva 96/59/CEE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) » (*doc. XII, n. 560*) — alla VIII Commissione;

« risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh » (*doc. XII, n. 561*) — alla III Commissione;

« sull'applicazione deficitaria di talune direttive ambientali » (*doc. XII, n. 562*) — alla VIII Commissione;

« sull'applicazione del regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura nel periodo 1996-1998 (*doc. XII, n. 563*) — alla XIII Commissione;

« sulla relazione della Commissione concernente gli incontri regionali organizzati dalla Commissione nel 1998-1999 sulla politica comune della pesca dopo il 2002 » (*doc. XII, n. 564*) — alla XIII Commissione;

« sulle priorità e le raccomandazioni dell'UE in materia di diritti dell'uomo in vista della prossima sessione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a Ginevra » (*doc. XII, n. 565*) — alle Commissioni I e III;

« sull'attuazione della raccomandazione 96/694 del Consiglio; del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale » (*doc. XII, n. 566*) — alla I Commissione;

« sulla comunicazione della Commissione sulla competitività delle industrie dei prodotti forestali e delle industrie connesse (IPF) dell'UE » (*doc. XII, n. 567*) alla X Commissione;

« sulla ratifica di trattato di Roma per l'istituzione del Tribunale penale internazionale permanente » (*doc. XII, n. 568*) — alla II Commissione.

**Annunzio di un provvedimento
concernente un'amministrazione locale.**

Il Ministero dell'interno con lettera in data 1° febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 2 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato Spa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 marzo 2001.

Il ministro dei rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, la richiesta

di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 marzo 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 febbraio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 393, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, NONCHÉ DEI PROGRAMMI DELLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE IN ALBANIA (7521)

(A.C. 7521 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO.

ARTICOLO 1.

(Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace).

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, è prorogato fino al 30 giugno 2001.

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità di missione è corrisposta dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2000.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia;

d) l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.

4. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere agiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonché per gli interventi diretti al miglioramento della qualità della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.

ARTICOLO 2.

(Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania).

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 28 febbraio 2001 è autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno 2000-30 novembre 2000. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239.

ARTICOLO 3.

(Contributo alle attività operative dell'Ucraina in Kosovo).

1. Nell'ambito della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo, è autorizzato un contributo al finanziamento dei voli degli elicotteri dell'Ucraina operanti in Kosovo, entro il limite di lire 640 milioni.

ARTICOLO 4.

(Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea).

1. Per le finalità previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.

3. Sono convalidate le attività preliminari e preparatorie relative alla missione di cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 600.513 milioni, si provvede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7521 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 2, al comma 2, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania ».

(A.C. 7521 - Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio

2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1° luglio 2000.

1. 7. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro della difesa e del Ministro della sanità si provvede, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina di una commissione medica interministeriale di controllo composta da dieci membri con il compito di garantire con continuità al personale militare e civile impiegato nei territori della ex Jugoslavia e del Kosovo la più adeguata assistenza sanitaria, anche in materia di profilassi e prevenzione. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma provvede con propri decreti il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1. 1. Calzavara, Ballaman.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e al personale di cui al secondo periodo del comma 1.

1. 8. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In materia di trattamento assicurativo per il personale militare e civile si applicano le disposizioni interne comunque più favorevoli vigenti in Italia.

1. 3. Calzavara, Ballaman

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In materia di trattamento assicurativo per il personale militare e civile si applicano le disposizioni riservate al personale internazionale.

1. 4. Calzavara, Ballaman.

Al comma 4, sopprimere le parole: , anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato,

1. 5. Calzavara, Ballaman.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Corte dei Conti invia al Parlamento la relazione della gestione finanziaria.

1. 6. Calzavara, Ballaman.

ART. 2.

(Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania).

Sopprimerlo.

2. 1. Calzavara, Ballaman.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 2. DEL GOVERNO

Sostituire la cifra: 17.374, con la seguente: 20.394.

0. 2. 2. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 28 febbraio è autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni con le seguenti: fino al 30 giugno 2001 è autorizzata la spesa di lire 17.374 milioni.

2. 2. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: , in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.

2. 3. Boccia.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 2. 01 DEL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: si applicano, inserire le seguenti: entro i limiti massimi di spesa ivi previsti.

0. 2. 01. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis. (Prosecuzione delle attività di assistenza delle Forze armate albanesi) –
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione – Comando generale del corpo delle capitanerie di porto – secondo le

disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale facente parte delle forse armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.«

2. 01. Governo.

(Approvato)

ART. 3.

(Contributo alle attività operative dell'Ucraina in Kosovo).

Sopprimerlo.

3. 1. Calzavara, Ballaman,

ART. 4.

(Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea).

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al fine di concorrere a garantire il benessere dei contingenti italiani impiegati in missioni internazionali di pace, in considerazione delle diverse condizioni ambientali, gli stessi sono sottoposti mensilmente, per tutta la durata del servizio e per i sei mesi successivi al loro rientro in Italia, ad esami medici volti ad accertare il loro stato di salute.

4. 01. Calzavara, Ballaman.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
4. 02 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 4. 02, comma 1, dopo le parole: monitoraggio sulle condizioni aggiungere le seguenti: igieniche, alimentari e .

0. 4. 02. 1. Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo, Teresio Delfino.

All'articolo aggiuntivo 4. 02, comma 1, dopo le parole: monitoraggio sulle condizioni aggiungere le seguenti: alimentari e .

0. 4. 02. 2. Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo, Teresio Delfino.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della *ex* Jugoslavia.

0. 4. 02. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Calzavara, Ballaman.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Monitoraggio sanitario).* — 1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché a tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, ed ai familiari che con loro convivono o abbiano convissuto.

2. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

3. Con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro della difesa e il ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1 ».

4. 02. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Trattenimento in servizio di personale militare in ferma volontaria che abbia contratto infermità in servizio).* —

1. Il personale in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo del 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste non comportino inidoneità permanente al servizio.

4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

4. 03. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

ART. 5.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5. 1 DEL GOVERNO

All'emendamento 5. 1, comma 1, sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2, sostituire le parole: nella misura dello 0, 5 per cento con le seguenti: nella misura dell'1 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3, sostituire le parole: lire 370.219 milioni con le seguenti: lire 425.344 milioni.

0. 5. 1. 1. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.

All'emendamento 5. 1, comma 1, sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2, sostituire le parole: nella misura dello 0, 5 per cento con le seguenti: nella misura dell'1 per cento.

0. 5. 1. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 5. (*Copertura finanziaria*). — 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:

1) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 « 8 per mille IRPEF Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

2) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 di cui alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;

3) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-*bis*, valutato in lire 25.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonché l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, aggiungere in fine la tabella:

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA AP-
PORTARE PER L'ANNO 2001 ALLA
TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE
N. 388 DEL 2000

*Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica:*

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 — Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1940/p: 20.000 milioni.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 243 del 1993: 20.000 milioni.

Ministero della pubblica istruzione:

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b*): fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa): 20.000 milioni.

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade. Articolo 3: funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p): 20.000 milioni.

Ministero dell'ambiente:

Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganiz-

zazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1): 10.000 milioni.

Ministero della sanità:

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 – Istituto superiore di sanità – cap. 29990/p): 4.639 milioni.

5. 1. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7521 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

conoscendo gli esiti nefasti delle guerre che provocano spesso danni fisici non solo su coloro che partecipano alle stesse, ma anche sui figli dei reduci e dei civili che hanno operato su tali aree,

impegna il Governo

a riconoscere per le persone in premessa gli stessi diritti di assistenza e di assicurazione riservati ai reduci.

9/7521/1. Ballaman, Niccolini, Rizzi, Gnaga.

La Camera,

in considerazione della necessità di assicurare ogni tutela alla salute dei nostri militari comunque impegnati in contingenti inviati all'estero,

impegna il Governo

a predisporre idonee misure di controllo prima, durante e dopo queste missioni, sia in senso generale che in rapporto alle specifiche caratteristiche sanitarie e ambientali delle singole missioni.

9/7521/2. Spini.

La Camera,

preoccupata per i molteplici casi di malattia verificatisi tra militari e civili in missione all'estero,

impegna il Governo

a prevedere esami periodici, con protocolli idonei alle aree delle operazioni.

9/7521/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Ascierio, Niccolini, Ballaman.

La Camera,

preoccupata per i molteplici casi di malattia verificatisi tra militari e civili reduci da missioni all'estero,

impegna il Governo

a provvedere ed a dare la massima assistenza sanitaria a coloro che ne facciano richiesta.

9/7521/4. Rizzi, Gnaga, Niccolini, Follini.